

Produzione e vendita di mascherine per la collettività

Il Ministero della Salute ha definito una serie di linee guida che introducono misure eccezionali per contenere il contagio da Covid-19; tra queste sono comprese le disposizioni contenute nel Decreto “Cura Italia”. In particolare, è stata introdotta una categoria speciale di presidi: le **“maschere filtranti” destinate alla sola collettività**.

Le mascherine per la collettività, come chiarito dal Ministero della Salute, possono essere utilizzate da parte di *“tutti gli individui presenti sul territorio nazionale”*, benché *“prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio”*.

Le mascherine per la collettività quindi non sono soggette alle procedure di validazione richieste per le “mascherine chirurgiche” e i DPI e non devono essere conformi a particolari norme tecniche armonizzate UNI EN o ISO.

Attenzione, ci sono dei limiti!

Non essendo “mascherine chirurgiche”, le mascherine per la collettività non possono essere utilizzate durante il servizio da operatori sanitari in ambiente medico o assistenziale (ospedali, guardie mediche, RSA) e non essendo DPI, non possono essere utilizzate in ambienti di lavoro dove sia prescritto l'impiego di DPI.

Il loro uso è quindi limitato alla generica collettività; negli ambienti di lavoro e nei luoghi pubblici e contestualmente al loro impiego deve essere rispettata la distanza di sicurezza interpersonale.

In via facoltativa possono essere osservate le procedure e le indicazioni tecniche della **norma UNI EN 14683:2009+AC** ma resta fermo che i *test* tecnici non sono obbligatori purché il tessuto utilizzato soddisfi requisiti minimi di sicurezza, in termini di sufficiente traspirabilità.

Infine, il sistema di produzione e utilizzo di tali presidi incontra un limite temporale: esso vale solo per la durata dell'emergenza Covid; dopodiché, tornerà in vigore l'*iter* normativo e procedurale ordinario previsto per dispositivi medici e DPI con marcatura CE.

Etichetta

L'imballaggio della mascherina deve riportare le seguenti indicazioni:

- ragione sociale e indirizzo del produttore;
 - riferimento al lotto e data di produzione;
 - la dicitura **“Mascherina filtrante ad uso esclusivo della collettività. Non è un dispositivo medico, non è un DPI. Escluso l'uso sanitario o in ambienti di lavoro senza il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale”**;
 - la precisazione “a uso singolo” o “riutilizzabile”, indicando con quale frequenza e modalità;
 - le istruzioni di impiego e di corretto smaltimento.
-